

**Corte d'Appello di Ancona 14 gennaio 2013, n. 1199**

REPUBBLICA ITALIANA

Ud. 22/11/12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 6/2009

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. JACOVACCI Stefano - Presidente -

Dott. CETRO Eugenio - rel. Consigliere -

Dott. MAZZAGRECO Pierfilippo - Consigliere -

alla pubblica udienza del 22 novembre 2012 mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato:

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2009, promossa da:

B.R.I., nato il (OMISSIS), con il patrocinio dell'avvocato Donnino Donnini del foro di Ancona;  
- appellante -

contro

FONDERIA V. S.R.L. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore;

- appellata contumace -

CONCLUSIONI:

per la parte APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dell'appello, annullare e comunque riformare la sentenza resa inter partes, dal Tribunale Civile di Ancona, Sezione Lavoro, n. 13/2008, del 08-1-08, depositata in data 08/01/08, non notificata e, conseguentemente accertata la responsabilita' contrattuale della datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., nonche', in via meramente subordinata, la responsabilita' extracontrattuale della stessa, ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2 Cost., art. 32 Cost., comma 1, e art. 41 Cost. commi 1 e 2, nonche' art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., condannare la Fonderia V. sri in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento, in favore del ricorrente Sig. B.

R.I., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, quali il danno biologico (anche sub specie di danno psichico), morale (connotandosi la condotta datoriale quale reato di lesioni personali e violenza privata) e esistenziale (quale lesione della personalita' morale e della dignita' del lavoratore, nonche' compromissione della qualita' della vita, specie negli aspetti relazionali) della somma complessiva di Euro 500.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma, da liquidarsi anche equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario per le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi CTU medico - legale per le motivazioni tutte esposte in narrativa, in particolare modo ai punti 2) e 5) del presente atto di appello ed, in particolare, anche per la valutazione del danno venuto ad esistenza successivamente al deposito della CTU ed al deposito della sentenza di primo grado. MOTIVAZIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, esclusa la sussistenza di un danno alla

salute in correlazione alle denunciate vessazioni subite in ambiente di lavoro e rilevata, in particolare, la insussistenza di un danno biologico (escluso dalla esauriente e correttamente impostata relazione di C.T.U. medico - legale); ritenuto che nulla puo' essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, esistenziale e morale, ha rigettato le domande formulate dal ricorrente B.R.I. nei confronti dell'ex datrice di lavoro FONDERIA V. V.S.R.L.; spese compensate.

2.1. Nel ricorso in appello avverso tale sentenza il B.R., premessa la cronistoria del "mobbing" definito "da manuale" denuncia innanzi tutto la violazione degli artt. 2, 32 e 41 Cost., degli artt. 2087 e 2043 c.c., nonche' degli artt. 116, 246 e 421 c.p.c., lamentando la erroneita' della statuizione di rigetto, posto che una volta accertata la condotta aziendale di "mobbing" (addotta dal Tribunale a sostegno della compensazione delle spese di lite e ben colta nella motivazione della sentenza del Tribunale penale di Senigallia di assoluzione dell'imputato dal reato di ingiurie) si imponeva il risarcimento dei danni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

2.2. L'appellante lamenta inoltre che il Giudice del lavoro ha ammesso a deporre come testimone V.F., nonostante la eccepita incapacita' a testimoniare e, comunque, la inattendibilita' delle sue dichiarazioni di persona interessata all'esito della lite, ferma restando la prova della condotta di "mobbing" dispiegatasi attraverso il reiterato abuso del potere disciplinare fino al "demansionamento esasperato fino all'adibizione alle mansioni piu' umilianti..." (con riferimento all'ordine del capocantiere C. di "andare a pulire i cessi") passando per lo spostamento in "posti di lavoro scomodi e addirittura nocivi per la salute del dipendente..." in relazione al trasferimento, subito dopo l'infortunio sul lavoro dal reparto anime al reparto ramolaggio, senza contare l'isolamento in cui cadde il dipendente nonche' la contiguita' cronologica tra la candidatura sindacale ed il licenziamento.

Infine, ulteriori conferme alla condotta datoriale di "mobbing" derivano - stando alla prospettazione della parte appellante (pagina 34 del ricorso in appello) - dalle circostanze raccolte sia nel risalente giudizio di impugnativa delle sanzioni disciplinari conservative e del licenziamento sia nella fase istruttoria del giudizio penale definito con l'assoluzione dell' I.; segnatamente "...anche l'avere ingiustamente querelato l' I. costituisce di per se' e per cio' stesso una condotta mobbizzante ed illegittima".

2.3. Oggetto di formale e distinta censura e' la violazione nella sentenza impugnata dell'art. 32 Cost., nonche' art. 2059 c.c., e art. 185 c.p., poiche' pur avendo la C.T.U. medico - legale riscontrato il disegno vessatorio aziendale non ha individuato una lesione al diritto alla salute riconducibile al "mobbing", nonostante i puntuali rilievi del consulente tecnico di parte avessero delineato la sussistenza del danno biologico da "mobbing".

2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata quanto al mancato riconoscimento del danno morale e di quello esistenziale conseguenti al "mobbing"; e cio' anche in relazione alle figure delittuose (quanto meno nella forma del tentativo) messe in atto in danno del lavoratore "...quali i reati di lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p., ovvero quello di violenza privata ex art. 610 c.p., (configurabile secondo Trib. Taranto 07/03/02) ed a quello di ingiurie ex art. 594 c.p., e diffamazione ex art. 595 c.p., (nel mandarlo a pulire i cessi di fronte a tutti). Almeno allo stato di tentativo nell'ipotesi in cui il comportamento dell'agente determina nel soggetto passivo,

attraverso la costante pressione di una minaccia piu' o meno velata, una condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattivita' del sistema nervoso autonomo, tale da sfociare poi in una sindrome posttraumatica da stress (cd. mobbing), quando l'esposizione all'evento traumatico dura oltre sei mesi di cui, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, la datrice di lavoro si e' resa responsabile..." (pagine 48 e 49).

2.5. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante deduce il diritto al risarcimento dei danni ulteriori in relazione ai "...danni e lesioni del tutto nuove e diverse, aggravamento di pregresse malattie e mancata guarigione di malattie preesistenti manifestatesi dopo la sentenza di primo grado ma dipendenti dal titolo fatto valere in giudizio in primo grado...".

In particolare l'appellante deduce che, successivamente al deposito della consulenza tecnica di primo grado ed anche al deposito della sentenza di primo grado si sono manifestati danni alla salute, sempre dipendenti dal titolo fatto valere nel giudizio di primo grado, del tutto nuovi e diversi nonche' aggravamenti significativi di danni gia' esistenti ma dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza,, non e' stato in grado allora di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole.

A tal proposito l'appellante segnala che la necessaria revisione della C.T.U. non e' necessitata soltanto da un'errata valutazione del C.T.U. del primo grado, ma e' anche, e soprattutto, la conseguenza dell'aggravamento della situazione psico - fisica in capo al danneggiato, aggravamento che - stando alla prospettazione della parte appellante - si e' gradualmente ma progressivamente verificato nel corso degli anni, successivamente al deposito della C.T.U. del primo grado ed anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, come documentato dai certificati medici e referti successivi al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (DOC. 34).

Dall'esame della documentazione medica sopravvenuta e prodotta in appello si evince, secondo l'appellante, che il danneggiato B.

R.I. ha subito, "...successivamente all'occorso per cui e' processo, tutta una serie di malattie e di aggravamenti di malattie e di mancate guarigioni di malattie conseguenza diretta dei fatti per cui e' processo.

Queste patologie erano in parte non ancora manifestatesi alla data della emanazione della impugnata sentenza di primo grado ed in parte erano incolpevolmente ignorate dal Sig. B.R.I. posto che

esse erano ancora in evoluzione e non se (si) poteva ben comprendere ne' la natura, ne' la portata invalidante ne' la riferibilita' causale agli eventi mobbizzanti per cui e' processo.

Anche quanto alle patologie gia' esistenti va detto che alcune erano in fase ancora primordiale ed evolutiva, all'epoca della CTU di primo grado e sono state sottovalutate o ignorate ma oggi, con una nuova CTU a seguito della evoluzione che dette patologie hanno avuto sul paziente, in questi anni intercorsi di causa, potranno essere meglio apprezzate, meglio valutate e meglio percepite con un nuovo invocato intervento peritale...".

3. In via pregiudiziale, va rilevato d'ufficio che non risultando censurata, nel ricorso in appello, la statuizione di rigetto del danno patrimoniale, dedotto con riferimento a "spese mediche e farmaceutiche" che (stando alla motivazione della sentenza) non sono state ne' quantificate e neppure documentate, sul punto e' oramai calato il giudicato interno.

3.1. Deve, altresì, sempre in via pregiudiziale, essere dichiarata inammissibile d'ufficio (a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 1, parte

1^) la domanda nuova di risarcimento dei danni morale ed esistenziale, in relazione alle nuove circostanze, idonee a configurare una nuova causa petendi enunciata per la prima volta in appello, con il quarto motivo di gravame; segnatamente con riferimento alle figure delittuose (quanto meno nella forma del tentativo) messe in atto in danno del lavoratore "...quali i reati di lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p., ovvero quello di violenza privata ex art. 610 c.p., (configurabile secondo Trib. Taranto 07/03/02) ed a quello di ingiurie ex art. 594 c.p., e diffamazione ex art. 595 c.p., (nel mandarlo a pulire i cessi di fronte a tutti). Almeno allo stato di tentativo nell'ipotesi in cui il comportamento dell'agente determina nel soggetto passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia piu' o meno velata, una condizione patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici indicativi di iperattivita' del sistema nervoso autonomo, tale da sfociare poi in una sindrome posttraumatica da stress...", in relazione, cioe', a circostanze di fatto non enunciate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

4. Nel merito, nel decidere la causa allo stato degli atti (non essendo necessaria nessuna integrazione istruttoria, tanto meno la rinnovazione della C.T.U. medico - legale), l'appello e' risultato privo di fondamento.

4.1. Non hanno pregio i primi quattro motivi di gravame (strettamente connessi ed interdipendenti e, percio' da esaminare in via congiunta) poiche' risulta dirimente ed assorbente il rilievo della mancata dimostrazione del danno alla salute del lavoratore in conseguenza delle denunciate condotte di "mobbing", vissute o sopportate in ambiente di lavoro, sia in relazione al dedotto confinamento (con finalita' punitive) in reparto piu' polveroso di quello di provenienza sia in relazione alla patologia gastrica e psichiatrica che - stando alla prospettazione della parte appellante - sarebbe conseguenza delle condotte di "mobbing"; e cio' indipendentemente dalla erroneita' giuridica dell'affermazione (riscontrata nel primo motivo di gravame) della asserita sufficienza dell'accertamento del "mobbing" ai fini del risarcimento dei danni poiche', viceversa, nel nostro ordinamento giuridico non ha generale accoglienza il rimedio del danno punitivo (se non nei casi eccezionali espressamente previsti per lo piu' in forma indennitaria e, percio', di stretta interpretazione); sicche', nella fattispecie in esame, non e' configurabile un danno da "mobbing" in re ipsa.

4.2. Ancorche', in questo giudizio, sia tutt'altro che dimostrata la connotazione effettiva o, piu' semplicemente, "putativa" della condotta mobbizzante cio' che, tuttavia, rileva ai fini della decisione di questa controversia e' la dimostrazione del reale e consequenziale danno alla salute lamentato dal lavoratore, solito reagire sul posto di lavoro in maniera ferma ed efficace ad ogni attacco; a tal proposito va rilevato - e cio' non e' di poco conto - che nonostante l'ordine del capocantiere C. di "andare a pulire i cessi" il dipendente non solo si sia immediatamente rifiutato di eseguire l'ordine - chiaramente arbitrario ed illegittimo - ma abbia anche obiettato che la sua professionalita' di operaio metalmeccanico non contemplava l'esecuzione di quel lavoro.

Tanto e' vero che la stessa assoluzione del lavoratore, imputato del delitto di ingiuria (per aver rivolto ai datori di lavoro epiteti offensivi) e' stata determinata, secondo la sentenza penale (divenuta irrevocabile) dal riconoscimento di condotta non punibile perche' provocata da una "condotta mobbizzante... quarti minus nella sua forma putativa..." del datore di lavoro; il che evidenzia che il dipendente non subiva richiami e rimbrotti senza reagire, ma rispondeva colpo su colpo.

In conseguenza va esclusa anche la fondatezza della domanda di risarcimento del danno da "demansionamento esasperato", come precisata nel ricorso in appello (pagina 28) poiche' nell'episodio appena descritto non si sono realizzati gli estremi del demansionamento produttivo di danno effettivo, non avendo avuto effettiva esecuzione l'ordine di servizio illegittimo.

4.3. Per mera completezza di motivazione non va trascurato che la lamentata condotta mobbizzante - stando alla prospettazione della parte appellante - si era dispiegata in dieci sanzioni disciplinari conservative inflitte nell'arco di un quadrimestre dal 9 novembre 1999 al 7 febbraio 2000, tra le quali era compresa - secondo il ricorrente - anche la sospensione cautelare, indicata come sanzione disciplinare conservativa ed, infine, nel licenziamento disciplinare intimatogli in tronco il 9 febbraio 2000 per la insubordinazione commessa il primo febbraio allorquando, nell'occasione, aveva ingiuriato con epiteti offensivi sia i dirigenti che i colleghi di lavoro.

Va, sul punto evidenziato che i fatti addebitati e posti dall'azienda a fondamento del licenziamento disciplinare sono piu' ampi delle imputazioni mosse nel processo penale (promosso a querela di parte contro il dipendente essenzialmente per aver ingiuriato con l'epiteto offensivo di "ladri" i datori di lavoro), fermo restando che la materialita' dei fatti oggetto delle contestazioni degli addebiti disciplinari riguardava, anche per le sanzioni conservative, circostanze di fatto effettivamente riscontrate nella loro obiettivita' materiale (in ordine cronologico: mancato avviso di malattia; allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro; mancato utilizzo del casco di protezione; per aver interrotto una riunione di lavoro in corso tra dirigenti ed ingiurie rivolte ai superiori; ritardato arrivo sul posto di lavoro; omessa denuncia ai superiori di infortunio - martellata alla mano - riportato sul lavoro; per aver interrotto una conversazione in corso tra la dirigenza ed un ispettore della azienda sanitaria; ritardata comunicazione della malattia; per aver accusato l'azienda di avergli rubato la retribuzione; infine licenziamento per insubordinazione ed ingiurie); e cio' indipendentemente dall'elemento soggettivo e dalla ricorrenza di cause di giustificazione che la stessa promozione del procedimento disciplinare mira - se effettivamente sussistenti, a valutare, una volta addotte come giustificazioni dall'incolpato.

4.4. Sta di fatto che il C.T.U. medico - legale dott. P.

G., specialista in medicina del lavoro, all'esito della valutazione della documentazione clinica (integrata a sua richiesta), della anamnesi, dell'esame obiettivo del paziente, vale a dire all'esito di indagini e valutazioni complete, esaurenti e correttamente impostate, ha escluso la sussistenza del danno biologico, sia temporaneo che permanente, anche per mero aggravamento di patologie preesistenti, e cio' sia in relazione ai conflitti personali e relazionali verificatisi in ambiente di lavoro sia in relazione alla dedotta polverosita' del reparto ramolaggio, di ultima assegnazione.

A tal proposito e' stata smentita la dedotta correlazione eziologica tra polverosita' del reparto ramolaggio e la malattia respiratoria lamentata dal lavoratore posto che dalla stessa diagnosi medico - legale di "Bronchite cronica di moderata gravita; Asma bronchiale da sensibilizzazione ad acari della polvere domestica - Gastroduodenite cronica - Colecistite cronica alitiasica - Colon irritabile" formulata dal C.T.U., in relazione ai dati raccolti in anamnesi (non contestati) risulta che sia la bronchite cronica (attribuibile alla dichiarata e risalente abitudine tabagica del lavoratore) che l'asma bronchiale da acari sono insorte in epoca anteriore all'assunzione

del lavoratore alla Fonderia V. e non risultano aver subito aggravamenti nel periodo di dedotto "mobbing" (da aprile 1999 al licenziamento del 2000, in quanto un esame spirometrico effettuato il 23/5/2005 ha evidenziato l'esistenza di un lieve deficit ostruttivo - pagina 9 della relazione).

Il che, per tale aspetto di danno, elide ed assorbe ogni questione relativa al titolo della dedotta responsabilita' del datore di lavoro, essendo altresì indimostrato non soltanto il differenziale di maggiore polverosità dedotto in relazione alla ultima (asseritamente punitiva) assegnazione al reparto ramolaggio ma anche la effettiva pericolosità di esposizione alle polveri in ambiente di lavoro che, stando alla relazione di C.T.U. medico - legale (pagina 8) "...presentano solo proprieta' di irritazione meccanica...".

4.5. Non e' di poco conto il fatto che l'Ausiliare del Tribunale abbia, in ogni caso, escluso che durante la visita medica fossero emerse patologie psichiatriche, evidenziando, viceversa, come nel fascicolo di causa non fossero presenti prescrizioni terapeutiche o certificati specialistici indicanti la gravita della eventuale patologia ed il suo decorso, salvo quanto riferito nella relazione psicologica della dottoressa S.S. del 20 giugno 2001, in cui si sostiene che il dipendente all'epoca in cui era stato sottoposto a visita era affetto da sindrome depressiva eziologicamente causata da comportamenti "mobber" del datore di lavoro e del suo staff dirigenziale, diagnosi che tuttavia non ha trovato riscontri obiettivi, estrinseci o indiretti.

4.6. Come opportunamente evidenziato sul punto dal C.T.U., per potere valutare se le patologie rilevate possano essere rapportate a condizioni esistenti in ambiente di lavoro e' necessario che sia accertato non soltanto il rapporto cronologico tra fatto illecito e patologie ma anche, l'ulteriore condizione essenziale, del rapporto di adeguatezza qualitativa e quantitativa tra fatto illecito e danno rilevato.

In tale contesto, analizzando le patologie dell'apparato digerente l'Ausiliare ha premesso che quelle diagnosticate al lavoratore (la gastroduodenite e la colecistite cronica alitiasica) sono determinate, in generale, da fattori alimentari e di natura batterica, come tali non rapportabili all'ambiente di lavoro; tra esse ha indicato nella sindrome dell'intestino irritabile la sola astrattamente riconducibile a fattori di natura emotiva (e, quindi, anche alle tensioni o allo stress vissuto in ambiente di lavoro), per poi precisare che, tuttavia, nella fattispecie in esame non e' possibile rapportarla ai lamentati comportamenti mobber in quanto non e' possibile stabilire l'epoca di insorgenza di tale sindrome.

Indipendentemente dal fatto che tale patologia sia segnalata soltanto in un certificato medico, il C.T.U. ha, tuttavia, precisato che l'esistenza di tale patologia diffusa, di natura infiammatoria del tubo digerente, non giustifica tale diagnosi che abitualmente e' una diagnosi di esclusione e si formula in assenza di altre patologie che possano spiegare sintomi dolorosi e disfunzionali del tubo digerente.

4.7. L'Ausiliare del Tribunale ha correttamente premesso come, in generale, non sempre un comportamento ritenuto "mobber" provochi degli effetti lesivi sullo stato psicofisico di chi lo subisce, spiegando che la mancata produzione del danno puo' avvenire vuoi per le capacita' della vittima di resistere al suo persecutore, vuoi per l'abilita' del soggetto a sottrarsi al cosiddette "mobber" o perche' il periodo di tempo durante il quale si sono verificate delle azioni riferibili a "mobbing" non e' stato sufficiente a provocare una patologia psichiatrica.

Nel caso in esame, il C.T.U. ha specificato come nel corso delle operazioni peritali, segnatamente nell'esame obiettivo (non

contestato) il signor B.R.I. non ha manifestato particolare stato ansioso ne' alterazioni del tono dell'umore durante il colloquio, ma ha soltanto espresso sentimenti di rabbia per la persecuzione di cui e' stato oggetto; egli non ha inoltre manifestato alterazioni delle sue capacita' intellettive: attenzione, memoria, ideazione e capacita' di giudizio.

Infine il C.T.U., con puntuali argomentazioni scientifiche, ha rilevato come dalla stessa relazione del consulente tecnico di parte d.ssa S. non fosse emersa una patologia psichiatrica strutturata, fermo restando che la riferita esistenza di una sindrome ansiosa - depressiva non era suffragata da riscontri, neppure farmacologi, nella accertata assenza sia di terapie praticate sia di notizie sulla evoluzione della patologia; e cio' sul presupposto secondo cui, in assenza di dati che possano dimostrarla, non e' possibile valorizzare come tale dal punto di vista medico - legale la patologia psichiatrica, che si fonda su particolari modi di esprimere soggettivamente la malattia.

4.8. Se si considera che le argomentazioni medico - legali del C.T.U. e le coerenti conclusioni resistono alle generiche obiezioni mosse nel ricorso in appello si deve riconoscere che non ha errato il Tribunale a statuire il rigetto della domanda per mancata dimostrazione del danno biologico da "mobbing", il che comporta, unitamente alle svolte considerazioni, l'assorbimento dell'ultimo motivo di gravame di natura consequenziale.

5. Se per "bossing" o "mobbing" si deve intendere "...ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o piu' soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro..." (cosi', Cassazione civile, sez. unite, 04/05/2004, n. 8438) si deve escludere che una responsabilita' per danni da inosservanza della obbligazione di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., ricorra nella fattispecie in esame, in assenza di atti obiettivamente e gravemente vessatori nel corso del rapporto di lavoro o, comunque, in mancanza di un livello di vessazione tale da comportare, per intensita' e durata, una effettiva e significativa incidenza dannosa sulla persona del dipendente.

5.1. A tal proposito non e' superfluo ricordare come non possono ricadere nella fattispecie di "mobbing" (nozione delineata nell'ambito di ricerche condotte nella sociologia dell'ambiente di lavoro a seguito degli studi di Harald Ege ed Heinz Leymann) i normali conflitti in ambiente di lavoro, tali da restare confinati nella fisiologica prassi quotidiana della generalita' dei luoghi di lavoro, fermo restando - per quanto qui di rilievo - che la reciprocita' degli attacchi e la reazione del dipendente colpito da un atto arbitrario o illegittimo del datore di lavoro caratterizza soltanto il conflitto lavorativo, inidoneo, come tale, a cagionare danno (ingiusto) alla salute e, tanto meno, danno biologico.

6. Alla reiezione dell'appello segue la piena conferma della sentenza impugnata mentre non e' luogo a provvedere sulle spese del grado stante la soccombenza della parte appellante e la mancata attivita' difensiva della parte intimata, rimasta contumace.

P.Q.M.

A - Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;

B - Dichiaro non luogo a provvedere sulle spese del grado.

Così' deciso in Ancona, il 22 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2013